Sent 8988/03

k TRIBUNALE DI ROMA

Cron. 66492/03

Rep. 6586

Sez . X Civile

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice dott.ssa Enrica D'Antonio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 40332/88 Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili

tra

Di [redacted]

elett.te dom.t in Roma V. [redacted]

presso l'avv. [redacted]

che l rapp.ta per procura in calce all'atto di citazione

attore

e

A [redacted]

elett.te dom.t in Roma Pzze [redacted]

presso l'avv. [redacted]

che l rapp.ta per procura in calce all'atto di citazione notificato

convenuto

La [redacted] Ass.ni s.p.a.
elett.te domic.to in Roma Via C. Nicolello 17
presso gli avvti Fulvio Zaccà e Giobbe Zaccà
che la rappresentano per procura in calce all'atto notificato

Terza - chiamata

NON RISCOSSO DIRITTO DI REGISTRAZIONE

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato Di [redacted] esponeva che dall'ottobre 96 al maggio 97 si era sottoposta alle cure del dott. [redacted] specialista in odontoiatria . allo scopo di sistemare l'intero apparato orale , che contro il suo parere il medico aveva applicato una protesi nell'arcata superiore senza alcun collegamento con i ganci che già esistevano e che,tutti gli interventi alle due arcate erano stati perversi impedendo la funzionalità e determinando l'insorgere di patologie varie tra cui un vistoso rigonfiamento nell'arcata superiore.

Tutto ciò premesso conveniva [redacted] ,ravvisando la responsabilità professionale dello stesso , al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno anche fisionomico per l'importo di L.40 milioni.

Si costituiva il dott. [redacted] rilevando l'infondatezza della domanda .

Affermava,infatti, che valutato ogni elemento con specifico riguardo alla pregressa degradata situazione generale dell'attrice dovuta ad una durevole e scarsa cura dell'apparato dentario aggravato da una paradentosi diffusa , aveva proposto un intervento odontoprotesico complesso al costo preventivato di L.6.200.000 , che l'attrice debitamente informata aveva accettato ed aveva iniziato la cura durata fino al 9/4/97 data in cui ,terminato il trattamento, aveva versato il saldo di L.2.700.000 . Rilevava che poco dopo l'attrice gli aveva telefonato lamentando dolore e intimandogli di non incassare l'assegno , che egli aveva riconsegnato l'assegno manifestando,altresì, la disponibilità ad effettuare nuovi interventi, disponibilità a cui non seguiva alcun riscontro da parte dell'attrice .

Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e l'autorizzazione a chiamare in causa la soc La [redacted] Ass.ni dalla quale essere garantito e manlevato.

Si costituiva la soc La [redacted] facendo proprie le argomentazioni del convenuto

Svolta la consulenza tecnica d'ufficio la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 16/10/02

Motivi della decisione

La domanda va respinta.

IL CTU ha accertato che il dott. Ai[redacted] dall'ottobre 96 all'aprile 97 ha effettuato alcune cure odontoprotesiche consistite nell'estrazione di alcuni denti, nella predisposizione di una protesi totale superiore in resina stabilizzata con magneti a livello del 21,22 e 23 , di uno scheletrato inferiore di 5 elementi (35,36,37,46 e 47) con ganci e nella ricostruzione di due elementi il 42 ed il 43 in oro e porcellana .

Il CTU ,dopo aver ritenuto congrua ed adeguata la scèlta terapeutica eseguita dal convenuto , non ha ravvisato fatti idonei a fondare una pronuncia di scarsa diligenza del medico nell'esecuzione dell'intervento .Il consulente rapporta sostanzialmente i disturbi lamentati dall'attrice nel mancato completamento dei lavori con l'apporto delle necessarie modifiche migliorative determinato dall'interruzione dei rapporti . Il CTU afferma ,infatti, che " certamente ,idonei e tempestivi interventi di modifica alle protesi mobili avrebbero consentito il perfezionamento delle stesse sia estetico che funzionale ".

Il CTU ha,inoltre, precisato che l'attuale inadeguatezza della protesi mobile superiore è dovuta prevalentemente al fatto che trascorsi quattro anni dalla sua realizzazione ,l'osso mascellare si è rimodellato naturalmente rispetto alla protesi totale . Risulta, tra l'altro ,dalla CTU che l'attrice utilizza una diversa protesi mobile provvisoria. Il CTU ha ,invece, escluso che vi siano elementi per ritenere che l'inadeguatezza risalga al tempo dell'intervento professionale del convenuto

Secondo il CTU gli attuali disturbi lamentati dall'attrice quale "il gonfiore alle ghiandole sottomandibolari dx o le infiltrazioni di cibo " non sono correlabili con la protesi mobili applicate ed , il secondo disturbo,.è rapportabile "al rimaneggiamento osseo e quindi alla scarsa congruità della protesi mobile superiore" .Il CTU ha,infine, escluso che vi sia alterazione nella fonazione che costituiva un altro disturbo lamentato .

Le conclusioni del CTU hanno formato oggetto di critica da parte dell'attrice.

Dall'esame della relazione di parte eseguita dal dott. [redacted] non emergono,tuttavia, circostanze idonee a fondare un giudizio di responsabilità professionale . I rilievi che il perito di parte ha

formulato alla protesi eseguita dal convenuto (cfr pag 5 della relazione del 21/7/98) non tengono conto del tempo trascorso dall'intervento del dott. A[redacted]i e dell'inevitabile rimodellamento osseo anche a seguito del mancato utilizzo della protesi superiore eseguita dal convenuto

In sede di precisazione delle conclusioni l'attrice ha insistito per l'ammissione della prova per testi richiesta con la memoria istruttoria ex art.184cpc.

Tale richiesta non appare meritevole di accoglimento

Per quanto riguarda ,infatti, i capitoli 1,2,3 e 4 relativi ad una presunta volontà contraria dell'attrice ad alcune scelte effettuate dal convenuto va rilevato che essi appaiono irrilevanti .

Assume,infatti,rilievo l'eventuale mancata informazione al paziente del tipo di terapia da effettuare . Nella specie ,invece, la stessa attrice ha ammesso di essere stata informata del tipo di intervento , intervento al quale si è,poi, sottoposta con la conseguenza che ogni problema di consenso appare superato

Per quanto attiene ai successivi capitoli relativi ai disturbi dalla stessa lamentati ed alle terapie antibiotiche alle quali la stessa si sarebbe sottoposta va rilevato che la presenza di alcuni disturbi a seguito dell'utilizzo della protesi costituiscono circostanze di cui il CTU ha tenuto conto e che ha anche ritenuto emendabili con tempestivi interventi come prima si è detto. Per quanto riguarda ,invece, il ricorso a terapie antibiotiche nel 1998 e 1999 per la presenza di infezioni non risulta alcun collegamento con l'intervento del convenuto,tra l'altro, terminato nell'aprile 97.

Per le premesse considerazioni la domanda va respinta pur sussistendo giusti motivi per compensare le spese di causa in considerazione della complessità della fattispecie concreta.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando così provvede:

respinge la domanda e compensa le spese di causa.

Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU liquidate con separato decreto

Roma 14/2/03

Il Giudice

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
D.ssa Margherita ROSCIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione 10ª Civile
Depositato in Cancelleria
Roma ...17 MAR. 2003.....
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
D.ssa Margherita ROSCIANO

DIRITTI DI COPIA PERCEPITI

€. 6,20

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE COPIE - AUTENTICHE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CORSO DI REGISTRAZIONE CHE SI RILASCIA A RICHIESTA DELL'AVV. RUGGIERI

ED ESCLUSIVO USO APPELLO AI SENSI DELL'ART. 66 DPR 26-4-1986 N. 131

ROMA, LI 24 GIU. 2003

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE C1

(Carlo CECCARELLI)